

## **STATUTO**

### **AMBRA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MONTEMILETTO AV VIA CESURA  
22

Numero REA: AV - 167958

Codice fiscale: 02576250647

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 07-08-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A"

al n. 23.256 di raccolta

**"STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (costituzione - denominazione - norme di riferimento)**

E' costituita una cooperativa sociale che **agirà** sotto la denominazione: "AMBRA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Ai sensi dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111-septies delle norme **attuative** del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e di cooperative sociali in particolare.

**Art. 2 (Sede e Durata)**

La società ha sede legale in Montemiletto.

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

La società ha durata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Mutualità prevalente)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", **ispirandosi** ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi sociali, socio sanitari, sanitari, culturali, educativi, ambientali, turistici, formativi, sportivi/**motori** ed attività di ricerca scientifica di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-

partizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che **informano** il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 40.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa **aderirà** ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e della solidarietà e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., da svolgere nei limiti della vigente normativa previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone sviluppando tra esse lo spirito **solidaristico** e mutualistico attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, culturali e ricreativi in favore di anziani, minori in genere, minori a rischio e disabili, ed altre attività affini, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché lo svolgimento di attività anche diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, **psichiche**, sociali, come previsto dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381.

Peraltro, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Al solo scopo esemplificativo, anche tramite i propri soci in possesso della competenza e/o dei requisiti professionali, sempre senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, la società potrà:

== a) per gli anziani:

- proporre nuove forme di intervento, di collaborazione nel campo dell'assistenza, di assistenza socio-sanitaria in qualunque tipo di erogazione (domiciliare, residenziale, **semiresidenziale**) per anziani affetti da demenza senile, **alzheimer type** o forme assimilate, in particolare assistenza domiciliare integrata, garantendo assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a soggetti non autosufficienti, con l'obiettivo di consentire la permanenza nel proprio ambiente di

vita ed evitare il ricovero determinato da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria; il servizio si rivolge in modo particolare agli anziani non autosufficienti che vivono da soli, in nuclei familiari che non sono in grado di garantire una completa assistenza;

- realizzare prestazioni assistenziali agli anziani, quali:
  - a) prestazioni di tipo domestico che consentono di fornire aiuto nel governo della casa (pulizia, spese e commissioni, consulenza sulle norme igieniche, sanitarie e dietetiche; aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali, e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere);
  - b) prestazioni sociali, compreso il disbrigo di commissioni ed il collegamento con altri servizi sociali;
  - c) prestazioni infermieristiche, che comprendono il controllo delle terapie in atto e della situazione clinica, in stretto collegamento con il medico curante; educazione sanitaria, intervento fisioterapeutico e riabilitativo; assistenza in fase acuta di malattie e collegamento con l'anziano e la rete di servizi sanitari;
  - d) prestazioni complementari: si tratta di interventi integrativi e di completamento delle prestazioni precedenti (servizio di lavanderia e stireria, servizio pasti caldi, manicure, barbiere-parrucchiere e chiropodia);
- conseguire i seguenti obiettivi:
  - 1) assistere con cure idonee a rendere accettabile la qualità della vita nella vecchiaia;
  - 2) mantenere l'anziano, attraverso una valida rete di servizi, nell'ambito della propria comunità, al proprio domicilio, evitando l'istituzionalizzazione; organizzare il servizio agli anziani, in modo tale da:
    - a) rispondere ai bisogni sanitari ed a quelli legati alla gestione della vita quotidiana;
    - b) evitare o attenuare l'isolamento;
    - c) individuare in maniera tempestiva le necessità degli anziani che vivono a domicilio e che sono a rischio di invalidità, al fine di attuare un intervento di tipo sia curativo che riabilitativo, compreso il sostegno psicologico;
    - d) fornire una risposta concreta ai bisogni sociali e sanitari del singolo anziano in rapporto al suo nucleo familiare, integrando nel migliore modo possibile l'anziano nella comunità sociale; promuovere l'attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studi organizzati dalle università della terza età, nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali o musicali, a manifestazioni culturali, sportive, turistiche, ricreative, anche in collaborazione con organi istituzionali o altre istituzioni; il servizio reso dalla cooperativa, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con la partecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle

leggi vigenti, o mediante l'utilizzo di fondi pubblici;

== b) per i minori d'età a rischio.

Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività **criminose**, la cooperativa sosterrà iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori, per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione a rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previa accordi con le competenti autorità scolastiche e le strutture degli enti locali all'uopo predisposte, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo;

== c) per i disabili.

La cooperativa si propone di predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata, attuando le seguenti forme di intervento:

a) realizzare programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali, integrate fra di loro, che **valorizzano** le abilità di ogni persona handicappata ed **agiscano** sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo le famiglie e la comunità;

b) realizzare interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi **riabilitativi** ed **ambulatoriali** a domicilio ovvero presso centri socio-**riabilitativi** ed educativi a carattere diurno o residenziale;

c) realizzare interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di aiuto personale;

d) interventi diretti ad assicurare l'accesso ad edifici pubblici e privati;

e) organizzazione di attività **extrascolastiche**, per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;

== d) per i minori d'età in genere.

La cooperativa potrà realizzare e proporre nuove forme di intervento a favore dell'infanzia e della pre-adolescenza, tese a favorire la socializzazione, la comunicazione e lo sviluppo della persona umana.

A tal fine potranno essere realizzate iniziative quali:

a) incontri a carattere ludico-ricreativo, permanenti o straordinari, che favoriscano un canale di comunicazione permettendo il reciproco arricchimento e la possibilità di misurare con l'altro le proprie capacità, utilizzando il gioco nelle esperienze e nelle attività più svariate, con scopi didattici, ricreativi, di animazione, attivando nei ragazzi quelle potenzialità che lo stesso gioco è in grado di sviluppare nel rispetto delle tappe evolutive del ragazzo;

b) attività didattiche integrative, quali doposcuola, corsi di educazione musicale, corsi di computers, educazione dell'attività motoria;

c) servizio di baby-sitting, accompagnamento e intrattenimento;

d) organizzazione di corsi e convegni, volti a sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo;

e) educazione sanitaria, intervento fisioterapico e riabilitativo alle categorie suddette.

La cooperativa potrà fornire ogni eventuale altro servizio o bene, anche attraverso la creazione e la istituzione di centri di vendita di materiale specifico per le esigenze di ciascuna delle categorie indicate.

Anche tali interventi previsti a favore dei minori in genere, di minori a rischio e dei disabili possono essere gratuiti o con la compartecipazione degli stessi o dei familiari o mediante l'utilizzo di fondi pubblici e privati;

== e) per i giovani affetti da turbe di comportamento.

La società potrà realizzare iniziative di tipo:

a) assistenziale psico-socio-sanitario;

b) occupazionale a favore di giovani con patologie comportamentali. In particolare, potranno essere seguite persone affette da anoressia mentale o bulimia.

La società potrà inoltre:

== realizzare e/o gestire, siano esse di proprietà della società o altrui, case-albergo per anziani, R.S.A., centro di riabilitazione, anche per minori in genere, minori a rischio e disabili, presentando all'uopo progetti al fine di ottenere incentivi e finanziamenti anche assistiti da contributi regionali, nazionali o europei

A tal fine, la società cooperativa può avvalersi di tutte le agevolazione fiscali e creditizie previste per le società operanti nei territori svantaggiati o depressi o del Mezzogiorno d'Italia, intendendo attuare in tali territori nuove iniziative meritevoli di tutela sociale;

== realizzare e/o gestire, in proprio o per conto di terzi, sia enti pubblici che soggetti privati, direttamente o anche in regime di appalto e/o di convenzione con enti pubblici o privati o con il servizio sanitario nazionale:

- centri di riabilitazione neuro-psicomotoria in favore di persone in situazione di handicap e centri di riabilitazione traumatologica per prestazioni di terapia fisica;

- case di assistenza e cura per soggetti portatori di handicaps **psicofisici** e sensoriali e per la terza età;

- comunità terapeutiche per il recupero e la cura di soggetti affetti da disturbi psichiatrici, di soggetti affetti dal morbo di **alzheimer**, di tossicodipendenti e di altre categorie di soggetti a rischio;

- case protette per la cura, l'assistenza e l'inserimento lavorativo e sociale di soggetti affetti da qualsiasi **disabilità**, permanente o **transitoria**, sia fisica che psico-fisica o sensoriale, o dal morbo di **alzheimer**, o comunque da **patologie** dipendenti da qualsiasi causa;

== promuovere, organizzare, coordinare e gestire corsi di formazione, istruzione, aggiornamento e specializzazione e, in generale, iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento del personale operante nel settore dell'assistenza sociale, a livello scolastico, universitario e post-universitario;

== prestare servizi singoli ed integrati, inclusi quello di selezione per coloro che operano negli ambiti suddetti, compresi la relazione di test **attitudinali**, di analisi della personalità, interviste ad hoc strutturate su specifiche esigenze, attività relative a campagne promozionali o ricerche di mercato;

== organizzare convegni, fiere, congressi, cerimonie, mostre, dibattiti, tavole rotonde, manifestazioni a carattere medico, sociale e culturale;

== svolgere attività didattica e di ricerca scientifica, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie per l'assistenza ad anziani e disabili;

== n) prestare servizi di assistenza e consulenza amministrativa, tecnica, legale e finanziaria in favore di enti operanti nel settore dell'assistenza ad anziani e disabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;

== assumere da amministrazioni statali, da regioni, province, comuni, da qualsiasi ente pubblico nonché da privati, lavori e servizi in appalto rivolti all'assistenza medico-sociale di qualsiasi genere al fine di farli eseguire dalla società stessa o da altre società, anche cooperative e consorzi, ove ammesso;

== ogni attività finalizzata alla protezione, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico, del patrimonio boschivo e forestale;

== la custodia, la pulizia e manutenzione degli immobili di ogni tipo compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private etc.;

== la manutenzione, la pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

== la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione dei vo-

lumi e delle stesse;

== il servizio di trasporto di persone su gomma o cose nell'ambito dell'oggetto sociale;

== servizi di cura cimiteriale;

Al fine di consentire il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa potrà effettuare le seguenti ulteriori attività:

1) il servizio di **affissioni** manifesti e distribuzione volantini;

2) servizi di manovalanza e facchinaggio;

3) svolgere attività agricole, artigianali, di allevamento animali ed edili;

4) gestione di centri sportivi, palazzetti dello sport, sale **convention** con servizi di sorveglianza, di manutenzione, di pulizia, di assistenza al pubblico e di custodia degli stessi.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali **abilitazioni** che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della presente o futura normativa.

La società si avvarrà di soggetti professionisti abilitati per quelle attività che richiedono inderogabilmente l'opera di soggetti titolari di **abilitazioni** professionali o dell'iscrizione in speciali albi, anche in regime di convenzione.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e ss. c.c. nei limiti della necessità e **strumentalità** al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi; la società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nonché di natura finanziaria ed industriale utili al suo funzionamento ed all'esercizio della sua attività, compresi l'acquisto, la ricostruzione, la riqualificazione e la vendita di beni immobili, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, com-

plementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare

ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa potrà acquisire finanziamenti dai soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai sensi della vigente o futura normativa.

La società è comunque disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società

che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione

nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 cc. Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 41 del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti **riferentisi** alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Orga-

no Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio - vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo con riferimento all'acquirente le indicazioni previste al precedente Art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato ai soci entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
  - b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
  - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle assemblee;
  - d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
  - e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo;
- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni

interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura

e con le modalità di cui al precedente Art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

**Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la

qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

**Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle emissioni;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili ed i privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini delle emissioni dei titoli.

**Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

**Art. 22 (Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di azioni detenute da ciascun socio. Il ristoro è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3

**Art. 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge

31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'Art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

#### TITOLO VI

##### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

###### Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo. In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo Art. 26.

###### Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;

2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-

li autorizzazioni alla stessa conseguenti;

3. l'indicazione dei soci consenzienti;

4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione

5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante **allegazione** degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 26 (Assemblea)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun so-

cio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc,

**Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**  
L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.  
Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.  
Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

**Art. 28 (Elezione cariche sociali)**  
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 29 (Voto)**  
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della azioni sottoscritte.  
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.  
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.  
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.  
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 c.c..  
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.  
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 31 (Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione, se non vengono nominati dall'assemblea dei soci che ha eletto il Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata solo a soggetti soci; la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci volontari.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

**Art. 32 (Compiti degli Amministratori)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero il Consiglio di Amministrazione o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 34 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 35 (Compensi agli Amministratori)**

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

**Art. 36 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 37 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente. Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci sovventori.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:

- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
- siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed il concreto funzionamento della stessa;
- svolge le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

**IL CONTROLLO CONTABILE**

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c..

**TITOLO VII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 38 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

**Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 40 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

**Art. 41 (Clausola Arbitrale)**

Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organo associativo cui la cooperativa **aderirà**.

**Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 43 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."

Firmati: Anna Galasso - Leonardo Baldari (L.S.).

Certifico io sottoscritto dott.LEONARDO BALDARI, notaio in  
Montella, che la presente copia fotostatica in tredici fogli  
è conforme all'originale esistente nei miei atti.  
Si rilascia per uso consentito.  
Montella, li \_\_\_\_\_